

PRODOTTO FINANZIARIO DI CAPITALIZZAZIONE

La presente documentazione contrattuale, composta dalle seguenti parti:

- Condizioni di Assicurazione comprensive di:
 - Regolamento della Gestione interna separata "ARMONIUM";
 - Glossario;
 - Informativa sulla Privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza;
 - Proposta-Certificato;

deve essere consegnata all'Investitore-contraente prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

SOMMARIO

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DI:	pag. 3
1.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE	pag. 12
1.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA "ARMONIUM"	pag. 13
2. GLOSSARIO	pag. 14
3. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA	pag. 17
4. PROPOSTA DI ASSICURAZIONE	pag. 21

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

1. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

LAVORO & RISPARMIO - TARIFFA 91TR - 91TU

PREMESSA

Il presente Contratto opera in applicazione ad apposita Convenzione che il datore di lavoro (il quale assume la figura di Investitore-contraente) stipula con l'Impresa di Assicurazione per i propri dipendenti, ciascuno dei quali all'interno della Collettiva assume una propria posizione individuale; le diverse posizioni formano oggetto di apposita appendice-distinta.

ART. 1 INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

L'impresa di Assicurazione che commercializza il presente Contratto è Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, compagnia del Gruppo AVIVA che fa capo al Gruppo Inglese AVIVA Plc.

Si riportano di seguito le principali informazioni sull'Impresa di Assicurazione:

- sede legale e direzione generale in Viale Abruzzi n. 94 – 20131 Milano – Italia;
- numero di telefono: 02/27751;
- sito internet: www.avivaitalia.it;
- indirizzo di posta elettronica:
 - per informazioni di carattere generale: assunzione_vita@avivaitalia.it;
 - per informazioni relative alle liquidazioni: liquidazioni_vita@avivaitalia.it.

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale nr. 3 del 04/01/1989).

Gli obblighi dell'Impresa di Assicurazione risultano esclusivamente dalle presenti Condizioni di Assicurazione, dalla Proposta di Assicurazione, dall'Appendice di Premio e dalle eventuali appendici al Contratto firmate dall'Impresa di Assicurazione stessa. Per tutto quanto non espressamente regolato dal Contratto valgono le norme di legge applicabili.

ART. 2 SOGGETTO INCARICATO

AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., la Società di Assicurazione che commercializza il presente Contratto, è controllata da Aviva Italia Holding S.p.A. che detiene una quota di partecipazione del 50% più un'azione ed è partecipata da UBI Banca Scpa al 49,99%.

Il prodotto viene distribuito da Agenzie e Broker indipendenti dal Gruppo Aviva.

Nella Gestione Interna Separata sono presenti titoli obbligazionari emessi da soggetti appartenenti al medesimo Gruppo UBI Banca.

In ogni caso l'Impresa di Assicurazione opera in modo da non recare pregiudizio all'Investitore-contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso il miglior risultato possibile.

ART. 3 PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

Il presente Contratto è un Prodotto Finanziario di Capitalizzazione in forma Collettiva, le cui prestazioni garantite dall'Impresa di Assicurazione sono legate all'andamento della Gestione Interna Separata "ARMONIUM".

Per ogni posizione individuale l'Impresa di Assicurazione si impegna a corrispondere all'Investitore-contraente le seguenti prestazioni:

3.1 Prestazione per quiescenza

L'impresa di Assicurazione, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per quiescenza, si impegna a liquidare all'Investitore-contraente il Capitale maturato, determinato in base alle rivalutazioni periodiche, pari alla somma dei seguenti importi:

- capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno che precede la data di liquidazione, ulteriormente rivalutato per i mesi interi eventualmente trascorsi dal 31 dicembre al momento della richiesta di liquidazione;

- eventuali "quote" di capitale acquisite tramite Premi Unici Ricorrenti/Premi Unici aggiuntivi conferiti successivamente al 31 dicembre, ciascuna rivalutata prorata per i mesi interi trascorsi tra la data di pagamento del premio e quella di richiesta di liquidazione.

Il Rendimento consolidato da utilizzare per la rivalutazione prorata è quello applicabile al Capitale maturato.

La determinazione del rendimento consolidato è descritta nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" riportata in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione.

Il Capitale maturato non può decrescere in quanto le rivalutazioni sono consolidate annualmente e acquisite in via definitiva dall'Investitore-contraente.

Il Capitale maturato per ogni posizione individuale viene progressivamente acquisito mediante il versamento di Premi Unici Ricorrenti e di eventuali premi Unici Aggiuntivi e si rivaluta nella misura e con le modalità indicate nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE" riportata in calce alle Condizioni di Assicurazione, fino alla Scadenza indicata in Polizza. Il Capitale maturato non può decrescere in quanto le rivalutazioni sono consolidate annualmente e acquisite in via definitiva dall'Investitore-contraente.

3.2 Prestazione in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro

L'impresa di Assicurazione, in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per morte o per qualsiasi altra causa diversa dalla quiescenza, si impegna a liquidare all'Investitore-contraente il Capitale maturato pari al maggior valore tra:

- la Riserva Matematica accantonata a tale data;
- l'importo che si ottiene sommando i Premi versati - al netto di eventuali Premi riferiti a prestazioni riscattate per anticipazioni del TFR in base al successivo Art. 14 - ciascuno capitalizzato secondo il regime finanziario dell'interesse composto, per il periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la data del versamento e la data in cui si verifica l'evento e con l'applicazione in ciascun anno di un tasso che si ottiene scontando per il periodo di un anno al 4% la differenza tra il rendimento attribuito e il 4%. Tale tasso annuo di capitalizzazione non può in ogni caso risultare negativo.

ART. 4 INVESTITORE-CONTRAENTE

Il datore di lavoro assume la figura giuridica di Investitore-contraente ed ha la facoltà di inserire in Collettiva tutto il personale dipendente in servizio al momento della stipulazione della Convenzione e quello di futura assunzione.

L'Investitore-contraente si impegna a comunicare all'Impresa di Assicurazione l'elenco dei Dipendenti da inserire in Appendice, specificando il premio previsto per ciascun Dipendente e la durata della Posizione Individuale.

ART. 5 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DECORRENZA

Il Contratto si considera concluso quando l'Investitore-contraente ha sottoscritto la Convenzione con l'Impresa di Assicurazione e la Proposta di Assicurazione ed ha versato il primo Premio Unico Ricorrente (Data di Conclusione).

Le prestazioni di cui all'Art. 3 "PRESTAZIONI DEL CONTRATTO" decorrono dalle ore 24 della data riportata per le singole Posizioni Individuali nell'Appendice al Contratto (Data di Decorrenza).

L'Impresa di Assicurazione provvederà alla conferma della Data di Decorrenza e dell'entrata in vigore con l'invio dell'Appendice di premio all'Investitore-contraente.

ART. 6 DIRITTO DI RECESSO DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE

L'Investitore-contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di Conclusione.

Il Recesso libera l'Investitore-contraente e l'Impresa di Assicurazione da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto che, al momento dell'applicazione del Recesso, viene estinto dall'origine.

L'Investitore-contraente, per esercitare il diritto di Recesso, deve rivolgersi al Soggetto Incaricato e/o inviare all'Impresa di Assicurazione una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – contenente gli elementi identificativi della Proposta-Certificato – al seguente indirizzo:

L'Impresa di Assicurazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al Recesso, rimborsa all'Investitore-contraente il premio da questi corrisposto.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO

La Convenzione ha una Durata fissata in anni 10. Alla Scadenza verrà tacitamente rinnovata ogni volta per periodi di ugual durata, salvo disdetta avanzata da una delle Parti, a mezzo di lettera raccomandata A.R., con preavviso di almeno 3 mesi.

L'Investitore-contraente ha la facoltà di inserire in Collettiva tutti i dipendenti alla data di stipula della Convenzione e successivamente quelli di futura assunzione.

La Durata dell'operazione di capitalizzazione per ogni posizione individuale è pari al periodo (anni e frazione d'anno) intercorrente fra la singola Decorrenza, coincidente con la data di ingresso in Collettiva del dipendente, riportata sull'appendice-distinta, e la data considerata come termine previsto per la quiescenza del dipendente stesso (convenzionalmente fissata all'età di 65 anni per i maschi e 60 anni per le femmine); comunque la Durata non potrà essere inferiore a 5 anni.

Ogni prestazione derivante da Premi Unici successivi al primo avrà una Durata in progressiva diminuzione tale da comportare una unica data di Scadenza.

In caso di disdetta della Convenzione, le prestazioni acquisite resteranno in vigore alle medesime condizioni fino alla loro Scadenza naturale.

Il presente Contratto si estingue al verificarsi dei seguenti eventi:

- esercizio del diritto di Recesso;
- richiesta, da parte dell'Investitore-contraente, di risoluzione anticipata del Contratto e di liquidazione del valore di riscatto dell'intero contratto;
- scadenza di tutte le posizioni individuali successivamente alla disdetta della Convenzione.

ART. 8 PREMI UNICI RICORRENTI E PREMI UNICI AGGIUNTIVI

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di Premi Unici Ricorrenti da versare per ciascun dipendente inserito in Collettiva per ogni anno di durata. Il primo Premio Unico Ricorrente deve essere corrisposto alla Data di Conclusione del Contratto.

L'importo dei Premi Unici Ricorrenti da versare annualmente per ciascun dipendente viene fissato dall'Investitore-contraente e potrà essere modificato ad ogni ricorrenza di Polizza, con un preavviso di almeno 60 giorni. I Premi Unici Ricorrenti possono essere corrisposti con periodicità annuale, semestrale o trimestrale.

L'Investitore-contraente alla stipula del Contratto o successivamente in qualsiasi momento nel corso della Durata contrattuale ha la facoltà di effettuare, con riferimento a ciascun dipendente, versamenti di Premi Unici Aggiuntivi pagabili in unica soluzione. L'Investitore-contraente, nel caso in cui decida di effettuare Premi Unici Aggiuntivi, deve utilizzare l'apposito Modulo.

Non è previsto un importo minimo da versare per i Premi Unici Ricorrenti ed i Premi Unici Aggiuntivi.

Il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi viene effettuato con le seguenti modalità, se non diversamente pattuito in Convenzione:

- assegno circolare/bancario non trasferibile intestato a Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. o al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione;
- bonifico bancario al Soggetto Incaricato nella qualità di intermediario autorizzato dall'Impresa di Assicurazione o all'Impresa di Assicurazione.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi in contanti.

A seguito del pagamento di ogni Premio Unico Ricorrente e degli eventuali Premi Unici Aggiuntivi, l'Impresa di Assicurazione invia all'Investitore-contraente, entro sette giorni lavorativi dalla Data di Decorrenza, l'**Appendice di premio** che contiene le seguenti informazioni:

- a) il numero di Convenzione, che identifica definitivamente il Contratto;
- b) la data di incasso del premio e di decorrenza riferita alla posizione individuale di ciascun dipendente inserito in Collettiva;
- c) l'importo dei Premi Unici ricorrenti corrisposti;
- d) il Capitale Investito riferito a ciascun dipendente inserito in Collettiva alla Data di Decorrenza della posizione individuale.

L'Impresa di Assicurazione trasmette all'Investitore-Contraente, entro sessanta giorni dalla data di determinazione del Rendimento rilevato, l'**Estratto conto annuale** della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati (Premi Unici Ricorrenti più eventuali Premi Unici Aggiuntivi) dalla data di conclusione del Contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore del Capitale Maturato alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei Premi Unici Aggiuntivi effettuati nell'anno di riferimento
- c) valore dei Riscatti Parziali rimborsati nell'anno di riferimento;
- d) valore del Capitale maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) valore di riscatto maturato dal Contratto (Convenzione) alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) relativamente alla Gestione Interna Separata "ARMONIUM":
 - Rendimento rilevato calcolato su base annua;
 - Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione;
 - Rendimento Consolidato annuo.

ART. 9 COSTI

CARICAMENTO PERCENTUALE

L'Impresa di Assicurazione trattiene per far fronte alle spese di acquisizione e gestione del Contratto un caricamento, dall'importo dei Premi Unici Ricorrenti e dei Premi Unici Aggiuntivi corrisposti dall'Investitore-contraente, pari al 5% del premio stesso.

TASSO DI RENDIMENTO TRATTENUTO

L'Impresa di Assicurazione trattiene dal Rendimento rilevato della Gestione Interna Separata un tasso espresso in misura percentuale pari all'1,00% annuo.

ART. 10 DEFINIZIONE E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE INVESTITO INIZIALE

Il Capitale investito iniziale nel presente Contratto, è pari all'importo del primo Premio Unico Ricorrente versato dall'Investitore-Contraente alla Data di Conclusione al netto del caricamento percentuale indicato all'Art. 9 "COSTI".

Il Capitale Investito nel corso del Contratto è costituito dalla somma del primo Premio Unico Ricorrente e delle "quote" di capitale acquisite con i successivi Premi Unici Ricorrenti e con gli eventuali Premi Unici Aggiuntivi.

Per ogni posizione individuale, relativamente a ciascun versamento, l'Impresa di Assicurazione trattiene una parte del Premio per far fronte alle spese di caricamento definite al precedente Art. 9 "COSTI" che pertanto non concorre alla formazione del Capitale maturato.

ART. 11 RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE MATURATO

Il capitale maturato per ogni singola Posizione Individuale, rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sommando i seguenti importi:

- a) il capitale maturato al 31 Dicembre dell'anno precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti nel corso dell'ultimo anno di durata del Contratto, aumentato del rendimento consolidato;

b) le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno, ciascuna rivalutata pro rata per i mesi interi eventualmente trascorsi fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso. Il rendimento consolidato in questo caso è quello applicabile al Capitale maturato di cui al punto a).

Il Rendimento consolidato varia in funzione del Rendimento rilevato della Gestione Interna Separata e del Tasso di rendimento trattenuto e del Tasso di rendimento minimo garantito. Il Tasso di Rendimento Minimo Garantito è pari al 2,00% annuo.

Il Consolidamento avviene con frequenza annuale, al 31 dicembre di ogni anno; a seguito del Consolidamento, l'Investitore-contraente acquisisce in via definitiva la rivalutazione periodica del capitale, anche in occasione di un eventuale riscatto anticipato.

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza annuale; il periodo di osservazione che viene preso a riferimento per determinare il Rendimento rilevato è il periodo intercorrente fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente.

L'Impresa di Assicurazione determina, il 1° marzo di ciascun anno, sia il Rendimento retrocesso della Gestione Interna Separata che il Rendimento consolidato.

La determinazione del rendimento consolidato è descritta nella "CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE", riportata in calce alle presenti Condizioni di Assicurazione.

ART. 12 INTERRUZIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI

L'Investitore-contraente può interrompere il pagamento dei Premi in qualsiasi momento ed in tal caso le prestazioni garantite in base ai versamenti effettuati per le posizioni in vigore, rimarranno in essere e continueranno a godere delle rivalutazioni annuali.

L'Investitore-contraente può comunque riprendere il pagamento dei Premi scegliendo se versare o meno i Premi arretrati.

In ogni caso, non verranno richiesti interessi di ritardato pagamento in quanto l'effetto della riattivazione corrisponderà alla data di versamento del Premio e da tale data i relativi Capitali acquisiti verranno rivalutati ad ogni successiva ricorrenza prevista per la rivalutazione di Polizza.

A giustificazione del mancato pagamento del Premio, l'Investitore-contraente non può, in alcun caso, opporre l'eventuale mancato invio di avvisi di Scadenza da parte dell'Impresa di Assicurazione.

ART. 13 RISCATTO

13.1 Riscatto volontario

L'Investitore-contraente può esercitare il riscatto volontario di una posizione individuale o dell'intero contratto a condizione che sia rispettivamente trascorso almeno un anno dalla decorrenza della posizione stessa e un anno dalla decorrenza del Contratto.

Il valore di riscatto della singola posizione individuale è determinato sulla base del Capitale maturato risultante alla data della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto, che coincide con il Capitale maturato, è pari alla somma dei seguenti importi:

- il capitale rivalutato al 31 dicembre dell'anno che precede la data di richiesta del riscatto, ulteriormente rivalutato per i mesi interi eventualmente trascorsi dal 31 dicembre al momento della richiesta di riscatto;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite tramite Premi Unici Ricorrenti/Premi Unici aggiuntivi conferiti successivamente al 31 dicembre, ciascuna rivalutata prorata per i mesi interi trascorsi tra la data di pagamento del premio e quella di richiesta di riscatto.

Il Rendimento consolidato da utilizzare per la rivalutazione prorata è quello applicabile al Capitale maturato.

In caso di riscatto dell'intero contratto il valore di riscatto è pari alla somma del capitale maturato per ogni singola posizione individuale come descritto precedentemente. In questo caso il Contratto si risolve definitivamente.

13.2 Liquidazioni parziali connesse ad anticipazioni del TFR

Nel caso di anticipazione di una parte del trattamento di fine rapporto, concessa dall'Investitore-contraente, in base a quanto stabilito dall'art. 2120 C.C., ad un dipendente inserito in Collettiva, l'Impresa di Assicurazione liquida, su richiesta dell'Investitore-contraente stesso, un Capitale maturato a titolo di riscatto parziale della posizione individuale, in base alle seguenti condizioni:

- il riscatto parziale è pari per ogni Premio versato al capitale rivalutato alla data di richiesta del riscatto stesso;
- il riscatto parziale viene effettuato considerando i Premi versati in funzione della loro data di effetto: verrà effettuato il riscatto partendo dal Premio avente la data di effetto antecedente a tutti gli altri e passando ai successivi in ordine temporale, dai più vecchi ai più recenti, a condizione che ogni prestazione relativa a ciascun Premio che concorre alla formazione della liquidazione venga riscattata per intero;
- il riscatto parziale si ottiene cumulando via via gli importi di cui al punto precedente fino a raggiungere per eccesso l'importo richiesto, nei limiti comunque di quanto maturato in Polizza per la posizione interessata all'anticipazione;
- l'importo richiesto dall'Investitore-contraente deve intendersi comprensivo delle imposte.

ART. 14 PRESTITI

Per il presente Contratto non è prevista l'erogazione di prestiti.

ART. 15 OPZIONI CONTRATTUALI – DIFFERIMENTO DELLA SCADENZA CONTRATTUALE

Per i dipendenti che dovessero rimanere in Collettiva oltre la data prevista, il Capitale maturato a Scadenza verrà posto in differimento automatico di quinquennio in quinquennio, comunque non oltre la risoluzione del rapporto di lavoro, alle medesime condizioni di rivalutazione applicate nel periodo di Durata originaria e con facoltà per l'Investitore-contraente di versare ulteriori Premi in tale periodo.

ART. 16 BENEFICIARI

Beneficiario delle somme garantite è il soggetto individuato in convenzione.

ART. 17 PAGAMENTI DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Per tutti i pagamenti dell'Impresa di Assicurazione debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

Le richieste di liquidazione, con allegata la documentazione necessaria, devono essere:

- consegnate al Soggetto Incaricato, previa compilazione del Modulo di richiesta di liquidazione – indirizzate comunque ad AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A, Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano -;
- inviate direttamente ad AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.P.A. , Viale Abruzzi n. 94, 20131 Milano – a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno – solo nei casi strettamente particolari in cui non si abbia più alcun rapporto diretto con il Soggetto Incaricato.

Le liquidazioni sono effettuate entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di liquidazione, corredata da tutta la documentazione necessaria.

Per data di ricevimento della richiesta si intende:

- la data in cui l'Investitore-contraente firma il Modulo di richiesta liquidazione presso il Soggetto Incaricato, riportata in calce al Modulo stesso;

oppure

- in caso di invio della richiesta di liquidazione direttamente all'Impresa di Assicurazione, la data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno da parte dell'Impresa di Assicurazione.

La richiesta di liquidazione deve essere sempre accompagnata, distintamente per tipo di richiesta effettuata, dalla seguente documentazione:

IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE PER QUALSIASI CAUSA:

- l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una dichiarazione sottoscritta con l'indicazione dell'intestatario del conto corrente bancario, codice IBAN;
- copia di un valido documento di identità del Rappresentante Legale dell'Investitore-contraente;
- l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione copia di almeno uno dei seguenti documenti:
 - **lettera di dimissioni o licenziamento del Dipendente;**
 - **libretto di lavoro;**
 - **modulo C/CRL inviato al centro per l'impiego.**

IN CASO DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO PER DECESSO:

- **Certificato di Morte del Dipendente rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;**
- l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni verranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una **dichiarazione sottoscritta con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

IN CASO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE PARZIALE CONNESSE AD ANTICIPAZIONI DEL TFR DA PARTE DEL DIPENDENTE:

- l'Investitore-contraente dovrà fornire la documentazione necessaria a comprovare il diritto del Dipendente di richiedere l'anticipazione e compilare il Modulo di richiesta di liquidazione; in tal caso la dichiarazione sottoscritta verrà direttamente autenticata dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di anticipazione venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione della dichiarazione, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione insieme alla richiesta di anticipazione anche la seguente documentazione:
 - **copia di un valido documento di identità del Dipendente;**
 - **copia del codice fiscale del Dipendente;**
 - **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

IN CASO DI PRESTAZIONE PER QUIESCENZA:

- l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni saranno autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui tale richiesta venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

IN CASO DI RICHIESTA DI RISCATTO VOLONTARIO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'INVESTITORE-CONTRAENTE:

- l'Investitore-contraente dovrà compilare il Modulo di richiesta di liquidazione e le dichiarazioni sottoscritte verranno direttamente autenticate dal Soggetto Incaricato. Solo nel caso in cui la richiesta di riscatto venga inviata a mezzo posta, e quindi non sia possibile l'autenticazione delle dichiarazioni, l'Investitore-contraente dovrà inviare all'Impresa di Assicurazione una **dichiarazione sottoscritta dall'Investitore-contraente con l'indicazione del codice IBAN e dell'intestatario del conto corrente bancario.**

L'Impresa di Assicurazione si riserva di chiedere, in tutti i casi, ulteriore documentazione che si rendesse strettamente necessaria per definire la liquidazione dell'importo spettante.

Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sull'Investitore-contraente.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa di Assicurazione provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione sopra indicata. Decorso il termine dei trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a partire dal termine stesso a favore degli aventi diritto.

ART. 18 DUPLICATO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Proposta-Certificato, l'Investitore-contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.

ART. 19 CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

Sul presente contratto non sono ammesse operazioni di cessione, pegno, vincolo.

ART. 20 IMPOSTE

I premi versati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta sulle assicurazioni.

Come da disposizioni vigenti alla data di redazione della presente Nota, alle somme corrisposte in dipendenza del Contratto viene applicata la seguente tassazione: la parte del capitale – relativa ad ogni Posizione Individuale - derivante dal rendimento del Contratto, in base all'art. 44, comma 1, lettera "g-quater" del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, è soggetta ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 26-ter, comma 1 del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973, nella misura prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21/11/1997 (attualmente pari al 12,50%). L'imposta è applicata sulla differenza fra il capitale corrisposto e l'ammontare dei premi pagati, per ciascuna posizione individuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/ 1986.

La predetta imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 29/9/1973 non deve essere applicata relativamente alle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d'impresa. Infatti, ai sensi della normativa vigente, la disciplina sopra riportata va coordinata con altre disposizioni fiscali (deducibilità dal reddito d'impresa ecc.) la cui applicazione può dipendere da una serie di elementi quali: la natura del rapporto fra il Contraente, l'Assicurato, il soggetto beneficiario.

ART. 21 ARROTONDAMENTI

Tutti i valori in Euro riportati nel presente Contratto e nelle comunicazioni che l'Impresa di Assicurazione farà all'Investitore-contraente ed ai Beneficiari saranno indicati con due decimali.

Quando necessario, l'arrotondamento della seconda cifra avverrà con il criterio commerciale, e cioè per difetto, se la terza cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso, se è pari o superiore a 5.

ART. 22 FORO COMPETENTE

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell'Investitore-contraente o delle persone fisiche che intendono far valere diritti derivanti dal Contratto.

ART. 23 REGIME LINGUISTICO DEL CONTRATTO

Il Contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, in tal caso spetta all'Impresa di Assicurazione proporre quella da utilizzare.

ART. 24 RECAPITO, ANCHE TELEFONICO, CUI INOLTRE ESPOSTI, RICHIESTE DI CHIARIMENTI, INFORMAZIONI O DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE

Eventuali informazioni, richieste di invio di documentazione o reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto all'Impresa di Assicurazione:

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.
Servizio Reclami
Viale Abruzzi 94
20131 Milano
Telefax: 02 2775 245
Email: Reclami_Vita@Avivaitalia.It

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

- per questioni inerenti al Contratto: ISVAP - SERVIZIO TUTELA DEGLI UTENTI - Via del Quirinale 21 - 00187 ROMA - TELEFONO 06.42.133.1, I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere i dati del reclamante, l'individuazione del soggetto di cui si lamenta l'operato, il motivo di lamentela, copia della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
- per questioni attinenti alla trasparenza informativa: CONSOB, via G.B. Martini 3, 00198 Roma o via Broletto 7, 20123 Milano, telefono 06.8477.1 / 02.72420.1. corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa di Assicurazione.

In relazione alle controversie inerenti l'entità delle somme da corrispondere o l'interpretazione del contratto si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

ART. 25 LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

In base all'art. 181 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs 209/05) al Contratto si applica la legge italiana.

1.1 CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE

Il presente Contratto fa parte di una speciale categoria di Contratti ai quali l'Impresa di Assicurazione riconoscerà una rivalutazione annua del capitale in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine l'Impresa di Assicurazione gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento della "Gestione Interna Separata ARMONIUM", attività di importo non inferiore alle relative Riserve Matematiche.

A MECCANISMO DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE

La rilevazione del rendimento della Gestione Interna Separata avviene con frequenza annuale (c.d. "Frequenza di rilevazione").

L'Impresa di Assicurazione determina il 1° marzo di ciascun anno il Rendimento rilevato conseguito su base annua dalla "Gestione Interna Separata ARMONIUM" relativo al Contratto.

Il Rendimento rilevato è quello conseguito dalla Gestione Interna Separata nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre precedente, determinato con i criteri indicati all'Art. 3 del Regolamento della Gestione Interna Separata.

Il Rendimento retrocesso, per il presente Contratto, è pari al Rendimento rilevato, sopra descritto, al netto del Tasso di rendimento trattenuto dall'Impresa di Assicurazione pari all'1,00%.

Il Tasso di rendimento minimo garantito dall'Impresa di Assicurazione per il presente Contratto è pari al 2,00%

Il Rendimento consolidato, calcolato sul Capitale maturato e attribuito in via definitiva al Contratto, è pari al maggior valore tra:

1. il Rendimento retrocesso, determinato come sopra descritto
- e
2. il Tasso di rendimento minimo garantito in vigore al momento della determinazione del Rendimento consolidato.

La frequenza di determinazione del Rendimento consolidato è annuale.

B RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE MATURATO

Al 31 dicembre di ogni anno, il Capitale maturato in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato per un anno sulla base del Rendimento consolidato determinato a norma del precedente punto A). La rivalutazione comporta l'aumento a totale carico dell'Impresa di Assicurazione della Riserva Matematica accantonata relativa al Contratto.

Il Consolidamento, ossia il meccanismo in base a cui la maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale vengono definitivamente acquisite dall'Investitore-contraente, avviene con frequenza annuale (c.d. "Frequenza di consolidamento") al 31 dicembre di ogni anno fino alla Data di Scadenza del Contratto.

Le misure di rivalutazione attribuite risultano definitivamente consolidate anche in occasione di un eventuale riscatto anticipato.

Il capitale maturato per ogni singola Posizione Individuale, rivalutato al 31 dicembre di ogni anno, si ottiene sommando i seguenti importi:

- il capitale maturato al 31 Dicembre dell'anno precedente, al netto di eventuali riscatti parziali richiesti nel corso dell'ultimo anno di durata del Contratto, è aumentato del rendimento consolidato;
- le eventuali "quote" di capitale acquisite nel corso dell'anno, ciascuna rivalutata pro rata per i mesi interi eventualmente trascorsi fra la data di pagamento del premio e il 31 Dicembre dell'anno in corso. Il rendimento consolidato in questo caso è quello applicabile al Capitale maturato

Ad ogni anniversario della Data di Decorrenza, la misura del Rendimento consolidato sarà comunicata all'Investitore-contraente.

1.2 REGOLAMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA “ARMONIUM”

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società, che viene contraddistinta con il nome “Armonium”.
2. Nel Fondo “Armonium” confluiranno le attività relative alle forme di assicurazione sulla vita che prevedono l’apposita “Clausola di Rivalutazione”, per un importo non inferiore alle corrispondenti Riserve Matematiche. La gestione “Armonium” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con la circolare n.71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.
3. La gestione del Fondo “Armonium” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta nell’Albo speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell’art. 161 del D.L. 58 del 24 febbraio 1998, la quale attesta la rispondenza del Fondo al presente Regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite al Fondo, il rendimento annuo del Fondo descritto al successivo punto 4. e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle Riserve Matematiche.
4. Il rendimento annuo del Fondo “Armonium”, per l’esercizio relativo alla certificazione, si ottiene rapportando il risultato finanziario del Fondo di competenza di quell’esercizio, al valore medio del Fondo stesso. Il valore medio è dato dalla somma della giacenza media annua dei depositi in numerario, della consistenza media annua degli investimenti in titoli nonché della consistenza media annua di ogni altra attività del Fondo determinate in base al costo. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel Fondo.
5. Ai fini della valutazione del rendimento annuo, di cui al punto precedente, l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Gennaio fino al 31 Dicembre dell’anno di certificazione.
6. Per risultato finanziario del Fondo si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio, compresi gli utili e le perdite di realizzo, di competenza del Fondo, al lordo delle ritenute di acconto fiscali ad al netto delle spese specifiche degli investimenti e attività di certificazione. Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel Fondo, e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nel Fondo per i beni già di proprietà della Società.
7. La Società si riserva di apportare al precedente punto 6. quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di modifiche della vigente legislazione fiscale.

2. GLOSSARIO

Beneficiario: il soggetto individuato in convenzione che riceve le prestazioni previste dal Contratto.

Capitale investito: Parte del premio versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di Assicurazione nella Gestione Interna Separata. Esso è determinato come differenza tra il Capitale nominale e i costi di caricamento.

Capitale maturato: Capitale che l'investitore-contraente ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del contratto ovvero alla data di riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito in corrispondenza delle suddette date effettuata secondo le modalità previste dal meccanismo di rivalutazione del capitale.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di una Gestione Interna Separata al netto delle spese di emissione.

Consolidamento: Meccanismo in base a cui l'investitore-contraente acquisisce in via definitiva le maggiorazioni periodiche derivanti dalla rivalutazione del capitale.

Costi di caricamento: Parte del premio versato dall'investitore-contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa di Assicurazione.

Data di Conclusione: il Contratto si considera concluso quando viene sottoscritta la Proposta-Certificato da parte dell'Investitore-contraente e viene versato il primo Premio Unico Ricorrente.

Data di Decorrenza: data dalla quale decorrono le garanzie previste dal Contratto ovvero le ore 0.00 della Data di Conclusione del Contratto. La Data di Decorrenza è indicata nell'Appendice di premio.

Determinazione: Confronto tra il rendimento retrocesso e il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato riconosciuto all'investitore-contraente.

Differimento del capitale a scadenza: tacito rinnovo, per un certo numero di anni, della liquidazione del Capitale maturato a scadenza sulla posizione individuale del dipendente che non abbia ancora cessato il rapporto di lavoro.

Durata del Contratto: periodo durante il quale il Contratto è efficace, ovvero 10 anni, fermo restando la facoltà del Contraente di richiedere il pagamento di quanto maturato fino a quel momento attraverso l'esercizio del diritto di Riscatto.

Frequenza di consolidamento: Frequenza con la quale l'Impresa di Assicurazione riconosce in via definitiva all'investitore-contraente il rendimento consolidato. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il Capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere.

Frequenza di determinazione: Frequenza con la quale l'Impresa di Assicurazione confronta il rendimento retrocesso con il tasso di rendimento minimo garantito ai fini del calcolo del rendimento consolidato.

Frequenza di rilevazione: Frequenza con la quale l'Impresa di Assicurazione rileva il rendimento della Gestione Interna Separata.

Gestione Interna Separata: Fondo appositamente creato dall'Impresa di Assicurazione e gestito separatamente rispetto alle altre attività della stessa. I premi versati dall'investitore-contraente, al netto dei costi applicati, sono investiti in tale fondo.

Impignorabilità e inesquestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa di Assicurazione al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Impresa di Assicurazione: - AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – la compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale l'Investitore-contraente stipula il Contratto di Assicurazione.

Investitore-contraente: persona giuridica, che coincide con il Beneficiario, che stipula il Contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei Premi Unici Ricorrenti all'Impresa di Assicurazione.

ISVAP: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo;

Misura di rivalutazione: Incremento periodico che viene attribuito al Capitale maturato rispetto al periodo precedente.

Posizione individuale: posizione assicurativa all'interno della polizza collettiva, attribuita a ciascun dipendente, nella quale confluiscono i premi versati dall'Investitore-contraente.

Premi Unici Ricorrenti: Premi che l'investitore-contraente corrisponde all'Impresa di Assicurazione dalla data di conclusione del contratto fino alla data di scadenza.

Prodotto finanziario di capitalizzazione: Prodotto che lega la prestazione dell'Impresa di Assicurazione all'andamento di una o più Gestioni Interne Separate. Tale prodotto consente all'Investitore-contraente di ottenere a scadenza il rimborso del Capitale investito maggiorato delle rivalutazioni periodiche riconosciute sulla base del rendimento realizzato dalla suddetta gestione. Le rivalutazioni riconosciute alla fine di ciascun periodo determinano il capitale iniziale del periodo di rivalutazione successivo, secondo un meccanismo di consolidamento che garantisce l'acquisizione in via definitiva del capitale progressivamente maturato.

Recesso: Diritto dell'investitore-contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Rendimento consolidato (anche detto Rendimento riconosciuto): Rendimento in base al quale l'Impresa procede alla rivalutazione del capitale alle date di consolidamento previste dalle Condizioni di contratto. Ogni rivalutazione periodica attribuita al contratto resta definitivamente acquisita e, pertanto, il Capitale maturato al termine di ogni periodo di consolidamento non può decrescere. Il rendimento consolidato è tipicamente determinato in funzione del rendimento di una Gestione Interna Separata al netto dei costi prelevati dall'Impresa di Assicurazione e in funzione del Tasso di rendimento minimo garantito e della c.d. frequenza di determinazione.

Rendimento retrocesso: Componente del rendimento rilevato che partecipa al calcolo del rendimento consolidato. Essa è tipicamente determinata in via residuale rispetto alla componente del rendimento rilevato trattenuta dall'Impresa di Assicurazione.

Rendimento rilevato: Risultato conseguito dalla Gestione Interna Separata.

Riscatto: Facoltà dell'Investitore-contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di assicurazione.

Soggetto Incaricato: Agenzia o Broker presso cui è stato stipulato il Contratto;

Spese di emissione: Spese fisse che l'Impresa di Assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario.

Tasso di rendimento minimo garantito: Tasso di rendimento che l'Impresa di Assicurazione garantisce sul Capitale investito. Può essere applicato periodicamente al capitale progressivamente maturato. Il valore massimo che l'Impresa di Assicurazione può assegnare al tasso di rendimento minimo garantito è soggetto ad apposita disciplina normativa. Tale disciplina è differenziata in relazione alla circostanza che il prodotto finanziario di capitalizzazione sia legato a gestioni interne separate.

Tasso di rendimento trattenuto: Margine sul rendimento della gestioni interne separate che l'Impresa di Assicurazione non retrocede all'investitore-contraente e trattiene per sé.

Premio Unico Aggiuntivo: importo che l'Investitore-contraente ha facoltà di versare per integrare il Premio Unico previsto dal Contratto.

3. INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Per rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali la Società informa gli interessati sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003).

La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contraenti e Assicurati).

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI PER SCOPI ASSICURATIVI*

* *Le finalità assicurative richiedono, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o perseguimento di frodi assicurative.*

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A., da Società del Gruppo AVIVA e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché servizi e prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto,
- ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

La nostra Società chiede, quindi, agli interessati di esprimere il consenso – contenuto nella Proposta di Assicurazione - per il trattamento dei loro dati, strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi dagli stessi richiesti.

Per i servizi e prodotti assicurativi la nostra Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" – sono considerati sensibili i dati relativi, ad esempio, allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose dei soggetti interessati (art. 4, comma 1, lett. d, del Codice in materia di protezione dei dati personali) - strettamente strumentali all'erogazione degli stessi (come nel caso di perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri).

Il consenso richiesto riguarda, pertanto, anche tali dati per queste specifiche finalità.

Per tali finalità i dati degli interessati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM), broker assicurativi, Società di Gestione del Risparmio, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie quali INPS, INPGI, Forze dell'ordine ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Il consenso degli interessati riguarda, pertanto, anche l'attività svolta dai suddetti soggetti, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – Viale Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775 447.

Senza tali dati la nostra Società non potrebbe fornire agli interessati i servizi e i prodotti assicurativi richiesti, in tutto o in parte.

Alcuni dati, poi, devono essere comunicati dagli interessati o da terzi per obbligo di legge (lo prevede, ad esempio, la disciplina antiriciclaggio).

Le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi della normativa antiriciclaggio (art. 41, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231), potranno essere comunicate dall'impresa ad altri intermediari finanziari appartenenti al Gruppo AVIVA.

MODALITÀ D'USO DEI DATI

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a, della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione, elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione, utilizzo, comprese consultazione, comunicazione, conservazione, cancellazione/distru-

zione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela.

I dati personali degli interessati sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire agli stessi i servizi, i prodotti e le informazioni da loro richiesti, anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica, per tali fini, alcuni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia ed all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia ed all'estero.

Per taluni servizi, vengono utilizzati soggetti di fiducia che svolgono, per conto della Società, compiti di natura tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.

Questi soggetti sono diretti collaboratori e svolgono la funzione di "Responsabile" o dell' "incaricato" del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "Titolari" del trattamento stesso. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo AVIVA o della catena distributiva (agenti o altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita, consulenti tecnici) ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società (legali, medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali indicate nei plichi postali utilizzati), società di revisione e di consulenza, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della suddetta complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, la Società precisa infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può essere conosciuto agevolmente e gratuitamente richiedendolo a:

AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 - 20131 Milano - tel. 02.2775.447, ove potranno essere conosciute anche la lista dei Responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Il consenso espresso dagli interessati, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del prodotto o servizio assicurativo richiesto e per la redistribuzione del rischio.

La Società informa, inoltre, che i dati personali degli interessati non verranno diffusi.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati. Inoltre hanno il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento (questi diritti sono previsti dall'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali; la cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge, per l'integrazione occorre vantare un interesse, il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi di materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato e, negli altri casi, l'opposizione presuppone sempre un motivo legittimo).

Per l'esercizio dei loro diritti gli interessati possono rivolgersi a:

Servizio Privacy - AVIVA ASSICURAZIONI VITA S.p.A. – V.le Abruzzi 94 – 20131 Milano - tel. 02.2775.447 - fax 02.2775.474 – email privacy_vita@avivaitalia.it

L'Amministratore Delegato pro-tempore è titolare del trattamento dei dati personali per l'Area Industriale assicurativa.

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

“PAGINA LASCIATA VOLUTAMENTE BIANCA”

Aviva Assicurazioni Vita S.p.A.

V.le Abruzzi 94 20131 Milano

www.avivaitalia.it

Tel. +39 02 2775.1

Fax +39 02 2775.204



Aviva Assicurazioni Vita S.p.A. è una società del Gruppo Aviva



Sede legale e sede sociale in Italia Viale Abruzzi 94 20131 Milano Capitale Sociale Euro 49.721.776,00 (i.v.) R.E.A. di Milano 1254313 Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08869370158 Società soggetta a direzione e coordinamento di Aviva Italia Holding S.p.A. Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 27/12/1988 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 04/01/1989) Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00079 Iscrizione all'albo dei gruppi assicurativi n. 038.00004